

Regolamento di Mediazione

ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche

Registro organismi di mediazione

Ministero della Giustizia

INDICE

Art. 1	Applicazione del regolamento
Art. 2	Avvio della mediazione
Art. 3	Luogo della mediazione
Art. 4	Elenco dei mediatori indipendenti e loro nomina
Art. 5	Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore
Art. 6	Presenza delle parti, rappresentanza e assistenza
Art. 7	Incontri di mediazione e poteri del mediatore
Art. 8	Proposta del mediatore
Art. 9	Conclusione della mediazione
Art. 10	Riservatezza
Art. 11	Indennità
Art. 12	Responsabilità delle parti
Art. 13	Ruolo del mediatore in altri procedimenti
Art. 14	Modalità telematiche per la mediazione
Art. 15	Interpretazione e applicazione delle norme
Art. 16	Legge applicabile
Allegato I. Tabella delle Indennità	

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi ("Mediazione") delle controversie, gestite da ADR PROFESSIONAL Srl ("ADR PROFESSIONAL", ovvero "l'Organismo") che le parti intendono risolvere bonariamente.

2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrate da ADR PROFESSIONAL in relazione a controversie nazionali ai sensi del D. Lgs. n. 28/10 e successive modifiche. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

3. In caso di sospensione o di cancellazione, l'organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.

Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.

La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del d.m. n.150/2023.

La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità all'articolo 41 del d.m. n. 150/2023.

ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando presso la

sede legale di ADR PROFESSIONAL la domanda di avvio.

2. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010.

La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

3. Quando la domanda di mediazione è stata protocollata, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede, la data e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

Dal momento in cui la comunicazione di cui al punto che precede perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere alle suddette comunicazioni.

4. La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 3 giorni antecedenti l'incontro.

L'adesione e l'eventuale richiesta di rinvio del primo incontro è condizionata alla corresponsione delle spese di avvio.

5. Le richieste di rinvio del primo incontro saranno comunque valutate caso per caso dall'Organismo, sentito il mediatore e le altre parti e comunque non oltre i termini di cui all'art. 6, comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche.

ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nelle sedi di ADR PROFESSIONAL. In alternativa, con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del Responsabile dell'Organismo, ADR PROFESSIONAL può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente.
2. L'organismo può altresì avvalersi, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. t), del d.m. n. 150/2023, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali ha raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

ART. 4 ELENCO DEI MEDIATORI INDIPENDENTI E LORO NOMINA

1. Il mediatore è nominato a rotazione tra quelli inseriti nell'elenco dei mediatori di ADR PROFESSIONAL, consultabile su www.adrprofessional.it, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta soprattutto dalla tipologia di laurea posseduta, l'esperienza professionale, l'eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore.
2. ADR PROFESSIONAL si riserva, in casi eccezionali, la possibilità di indicare il nominativo del mediatore una volta decorso il termine per l'adesione di Parte Convocata.
4. L'elenco dei mediatori di ADR PROFESSIONAL è su base nazionale. Sul sito www.adrprofessional.it è consultabile il curriculum di ciascun mediatore, con l'indicazione delle città in cui operano prevalentemente.
5. ADR PROFESSIONAL si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
6. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco di ADR PROFESSIONAL. In ogni caso, le preferenze espresse dalle parti non sono vincolanti per ADR PROFESSIONAL.
7. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori il Responsabile valuterà, in primo luogo, la natura della controversia e, di conseguenza, identificherà la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo).
8. In caso di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di

mediazione) si applicherà il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza.

ART. 5 INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, per ciascun affare per il quale è designato e per poter iniziare il procedimento, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori, previa dichiarazione di impegno, contenuta nel modulo allegato.
2. Il mediatore nominato deve comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
3. Le cause di incompatibilità del mediatore sono quelle previste dal codice etico/codice deontologico;
4. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
5. In casi eccezionali, ADR PROFESSIONAL può sostituire il mediatore con un altro del proprio elenco.
6. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, ADR PROFESSIONAL provvederà alla sua sostituzione dopo aver informato le parti.
7. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Quando la Mediazione sia svolta dal responsabile dell'Organismo, sulla sostituzione decide il mediatore più anziano tra quelli dell'elenco di ADR PROFESSIONAL.

ART. 6 PRESENZA DELLE PARTI, RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA

1. Alle parti è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente.
2. Nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura speciale sostanziale scritta. Il verbale di mediazione darà atto che il legale è presente sia in assistenza che in rappresentanza della parte.
3. Nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice, art. 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. n. 28/2010, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato; i legali possono intervenire per

assistere le parti anche nel solo momento conclusivo dell'accordo di mediazione, al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010 e successive modifiche.

ART. 7 INCONTRI DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed ha la facoltà di tenere incontri congiunti e separati.

2. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro di mediazione non può essere inferiore a due ore e può essere esteso nell'ambito della medesima giornata qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.

Il primo incontro può estendersi oltre le due ore, ma sempre nell'ambito della medesima giornata, fatto salvo il caso della necessità di ampliare il contraddittorio per effetto della chiamata in mediazione di terzi soggetti.

Nelle controversie di cui all'art. 5, comma 1, e nei casi di cui all'art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

3. Se le parti e gli avvocati ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, le parti sottoscrivono un apposito verbale accettando il presente Regolamento e impegnandosi a versare le indennità dovute. In tal caso la procedura di mediazione prosegue in successivi incontri. Eventuali rinvii degli incontri successivi alla prosecuzione oltre il primo incontro devono essere richiesti con congruo preavviso (almeno 7 giorni prima), previo pagamento delle indennità e delle spese vive di segreteria dovute per il rinvio, debitamente documentate. In caso di richiesta di rinvio di una sola delle Parti o qualora vi sia disaccordo tra le parti sulla richiesta di rinvio, l'Organismo si riserva la facoltà, sentito il mediatore, di fissare la nuova data.

4. Il mediatore può aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche

proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

5. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali dei consulenti dei tribunali, stabilite con d.m. 30 maggio 2002, o diversamente concordato con le parti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 del d.lgs. n.28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

6. Le parti hanno diritto di accesso agli atti della Mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni decorrente dalla conclusione della procedura.

7. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati. Ciascuna parte può chiedere mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

ART. 8 PROPOSTA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta, tenuto in particolare considerazione, tra gli altri fattori:

- a. il rifiuto espresso alla verbalizzazione di almeno una parte;
- b. l'esclusione della verbalizzazione nella clausola contrattuale;
- c. la mancata partecipazione alla Mediazione di una o più parti.

2. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Nel caso in cui la proposta del mediatore non venga accettata, anche da una sola delle parti, il verbale di mancata conciliazione è emesso decorsi tre giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione.

ART. 9 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si considera conclusa quando:

- a. le parti hanno conciliato la controversia;
 - b. le parti, o una di esse, manifestano l'impossibilità di conciliare la lite;
 - c. sono decorsi sei mesi dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l'Organismo.
2. Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che ne certifica l'autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscriverlo.
3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di ADR PROFESSIONAL diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'Organismo.
4. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute.

ART. 10 RISERVATEZZA

1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6, del d.m. 150/2023.
2. Il mediatore, il mediatore tirocinante e tutti coloro che prestano il proprio servizio all'interno di ADR PROFESSIONAL non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
3. Le parti e ogni altra persona partecipante alla Mediazione – inclusi gli avvocati ed eventuali consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
- a. opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore;
 - b. ammissioni fatte dalla controparte;
 - c. la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
4. L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:
- a. tutte le parti consentono a derogarvi;
 - b. sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
 - c. esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
 - d. esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.
5. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell'ambito della Mediazione.

ART. 11 RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. È di competenza esclusiva delle parti verificare:
- a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione ADR PROFESSIONAL non può essere ritenuta responsabile di, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell'Organismo;
 - b. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
 - c. le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di Mediazione;
 - d. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
 - e. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
 - f. la determinazione del valore della controversia;
 - g. la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
 - h. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
 - i. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
 - j. ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura.
2. ADR PROFESSIONAL non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell'Organismo stesso, conseguenti a imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. Uniche responsabili sono le parti interessate.
3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione può essere fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ART. 12 RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

ART. 13 MODALITA' TELEMATICHE PER LA MEDIAZIONE

1. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica; anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica ciascuna delle parti può svolgere uno o più incontri da remoto.
2. La mediazione in modalità telematica è attuabile anche se richiesta da una sola delle parti. In tal caso tutti dovranno sottoscrivere digitalmente il relativo verbale. E' sempre ammessa la mediazione nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo. Il verbale sarà comunque telematico.
3. La piattaforma è disponibile all'indirizzo web dedicato "<https://www.adrprofessional.it/web/> " (dominio di secondo livello a piena titolarità dell'Organismo).
4. Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l'accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) a ulteriore garanzia di riservatezza.
5. L'iscrizione in piattaforma, conseguente alla istanza di mediazione, potrà avvenire:
 - direttamente dal sito "<https://www.adrprofessional.it/web/>" compilando l'apposito form;
 - attraverso la segreteria dell'Organismo.
6. In entrambi i casi l'utente dovrà confermare esplicitamente la procedura di registrazione on-line, garantendo altresì la correttezza dei dati forniti al momento della registrazione e impegnandosi alla riservatezza delle credenziali ottenute con esplicita adesione al regolamento di mediazione telematica disponibile nel sito "<https://www.adrprofessional.it/web/>".
7. Inoltre, trattandosi di dati sensibili è necessario che il sistema garantisca la riservatezza dei dati, la loro integrità, la loro conservazione e che vi sia un soggetto responsabile della tenuta di tali dati. Si applicano le previsioni di cui all'art. 8-bis del d.lgs. n. 28/2010.

ART. 14 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da ADR PROFESSIONAL.

ART. 15 LEGGE APPLICABILE

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

TABELLA DELLE INDENNITA' DI MEDIAZIONE

SPESE DI AVVIO E DI MEDIAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA LITE	MEDIAZIONI PER CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ (INCL. IVA)	MEDIAZIONI VOLONTARIE RELATIVE A DIRITTI DISPONIBILI (INCL. IVA)
Fino a € 1.000	€ 80,00 + iva	€ 100,00 + iva
Da € 1.001 a € 50.000	€ 156,00 + iva	€ 195,00 + iva
Superiore a € 50.000	€ 224,00 + iva	€ 280,00 + iva
Indeterminato basso (fino a € 1.000)	€ 136,00 + iva	€ 170,00 + iva
Indeterminato medio (da € 1.001 a € 50.000)	€ 184,00 + iva	€ 230,00 + iva
Indeterminato alto (superiore a € 50.000)	€ 224,00 + iva	€ 280,00 + iva

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ di cui al D.M. 24 ottobre 2023 n. 150:

- 1) Le spese di avvio e le spese di indennità sono dovute da ciascuna parte presente in mediazione
 1. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo, o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 del D.M. 150 del 24.10.23, è ridotta di un quinto.
 2. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione sono calcolate, detratti gli importi previsti dall'art 28 comma 5, con una maggiorazione del 10%.
 3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, detratti gli importi previsti dall'art 28 comma 5, con una maggiorazione del 25%.
 4. Quando il procedimento consegue in incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione, sono dovute le ulteriori spese di mediazione detratti gli importi previsti dall'art 28 comma 5.
 5. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione.
 6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile
 7. Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da €. 50.000,00 a € 150.000,00.
 8. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
 9. ADR PROFESSIONAL srl adotta le tabelle delle spese di mediazione per gli organismi pubblici di cui all'art. 31 del d.m. n.150/2023 - allegato A.
 10. L'importo delle ulteriori spese di mediazione effettivamente dovuto per ciascuna procedura di mediazione è calcolato, per ogni mediazione, in proporzione al valore della lite tra il minimo e il massimo dello scaglione di riferimento.

MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati tramite:

- bonifico bancario alle seguenti coordinate:

IBAN - IT 92 E 05387 74790 000003704370, BPER BANCA filiale di Aversa, Intestato a: ADR PROFESSIONAL srl

Causale: È obbligatorio indicare nella causale del bonifico il nominativo e il numero di protocollo della procedura indicato nella lettera di convocazione, ovvero la data di deposito della istanza.

Esempio: Roma, Mario Rossi RM/127/18 (per procedura già protocollata)

Esempio: Roma, Mario Rossi *data di deposito* (per deposito istanza di mediazione)

- contanti, carta di credito, bancomat o assegno presso le sedi di ADR PROFESSIONAL srl;

L'avvenuto pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, insieme alla comunicazione dei **dati per la fatturazione elettronica**, è condizione necessaria per il rilascio dei verbali

**ACCETTAZIONE NOMINA E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA,
IMPARZIALITA' E RISERVATEZZA DEL MEDIATORE**

Il/La sottoscritto/a _____ (NOME E COGNOME),
C.F. _____, iscritto/a nell'elenco dei Mediatori
di ADR Professional, nominato mediatore nella procedura di mediazione Prot. n.
_____/_____/_____ tra _____ e
_____,

DICHIARA

- 1) di accettare l'incarico di mediatore e di trovarsi nelle condizioni di indipendenza e imparzialità nei confronti delle parti della procedura;
- 2) di accettare integralmente il Regolamento di Mediazione e il Codice etico di ADR Professional;
- 3) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità prevista dal Codice etico di ADR Center e/o, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza;
- 4) di impegnarsi a comunicare immediatamente al Responsabile di ADR Center e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
- 5) di obbligarsi al dovere di riservatezza.

.....

.....

TABELLA A
(articolo 31, comma 1)

TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA LITE	SPESE in euro	
	Minimi	Massimi
Fino a euro 1.000,00	80,00	160,00
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00	160,00	290,00
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00	290,00	440,00
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00	440,00	720,00
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00	720,00	1.200,00
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00	1.200,00	1.500,00
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00	1.500,00	2.500,00
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00	2.500,00	3.900,00
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.